



Tribunale ordinario di Bari

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il giudice, Luigia Lambriola,

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (*“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”*) e dell'11 marzo 2020 (*“Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*);

visto il provvedimento del Presidente della Sezione Gip-Gup datato 30.10.2020, recante modalità organizzative della Sezione a partire dal 4.11.2020 (nel quale si dispone, altresì, che i procedimenti da rinviare siano menzionati nell'elenco di quelli da trattare, con indicazione delle date già stabilite

1

per il rinvio e che siano celebrati - ai fini appunto del solo differimento - dopo la trattazione dell'ultimo dei procedimenti per i quali non venga disposto rinvio);

tenuto conto del d.P.C.M. 3 novembre 2020;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, che ha dettato ulteriori linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19;

tenuto conto del decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 137 del 6.11.2020;

visto, infine, il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori, alle imprese e giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), ed, in particolare, l'art. 24;

considerato che il numero di fascicoli da trattare per ciascuna udienza è pari ad un massimo di dieci; richiamati i criteri indicati nel provvedimento organizzativo ai fini della selezione dei fascicoli da trattare in ciascuna udienza;

considerato che, al fine di rispettare le disposizioni di legge e le conseguenti misure organizzative adottate nel presente ufficio al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la trattazione dei processi in condizioni di sicurezza può essere garantita fissando le udienze in orari distinti e congruamente distanziati tra loro, tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

considerato il contenuto delle attività processuali di cui è previsto lo svolgimento nell'ambito delle udienze dei processi successivamente indicati;

informa

le parti che le udienze dei processi indicati di seguito saranno celebrate **il giorno 20.11.2020 nell'aula P, piano 360/02** presso il Tribunale di Bari, viale Dioguardi, secondo le suddivisioni e fasce orarie seguenti:

RG GIP	RG NR	
1380/18	10489/17	ore 9,00
4278/19	6139/15	ore 9,15
1489/19	12763/18	ore 9,30
6313/18	4236/18	ore 9,45
10449/17	14652/15	ore 10,00
6863/19	7687/13	ore 10,15
20324/15	15405/14	ore 10,30
3278/18	8089/17	ore 10,45
13531/15	3802/15	ore 11,00
2249/18	13793/17	ore 11,15
2667/19	14349/17	ore 11,30
1494/19	11408/17	ore 11,40
11769/17	12457/15	ore 11,50

RINVIO ALL'UDIENZA DEL 1° ottobre 2021

Visto l'art. 23 comma 5 d.l. n. 137/2020,

dispone

che le parti interessate nei processi a carico di imputati liberi nonché arrestati domiciliari comunichino alla cancelleria, all'indirizzo del cancelliere francesco.luiso@giustizia.it, entro il termine di almeno tre giorni (lavorativi) prima dell'udienza, il proprio consenso alla partecipazione mediante collegamenti audio-video a distanza, [che avverranno per mezzo del software Microsoft Teams (MVC3) individuato con provvedimento del DG del DGSIA del 16 maggio 2020/2 novembre 2020, ex art.23 c.4 del DL 137/2020 -cd. "Ristori"]; in tal caso il difensore comunicherà

nel termine anzidetto per il collegamento da remoto l'email sulla quale riceverà l'invito a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante il *software Microsoft Teams*;

avverte

che, in assenza di esplicita manifestazione di consenso, ovvero nel caso di impossibilità per altre cause a celebrare l'udienza in collegamento da remoto mediante il software Microsoft Teams¹, si procederà alla celebrazione dell'udienza in presenza;

invita

gli imputati, le altre parti e i rispettivi difensori, a non recarsi presso gli uffici giudiziari prima dell'orario di chiamata, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nei corridoi o all'esterno del palazzo di giustizia.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresi l'inserimento di copia del presente provvedimento e del provvedimento del Presidente di Sezione in data 30.10.2020 in ciascuno dei fascicoli processuali di cui all'elenco allegato; la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale almeno cinque giorni prima dell'udienza; la comunicazione al Pubblico Ministero, all'Ordine degli Avvocati di Bari ed alla Camera Penale di Bari per la massima diffusione.

Bari, li 16 novembre 2020

Il Giudice
Luigia Lambriola

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BARI 16-11-2020
Assistente Giudiziario dott. F. URSO

¹) In proposito si avvisano le parti interessate che non si potrà dar seguito alla partecipazione da remoto mediante il software Microsoft Teams nel caso in cui nel medesimo processo vi siano coimputati detenuti in carcere per i quali sia stata disposta la partecipazione all'udienza in videoconferenza ex art. 146 *bis* disp. att. c.p.p..